



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

UFFICIO SPORT

Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ^{DG}_{C.C.}

n. 40 del 08.07.08

di 8 fogli

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____



TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 3 - Classificazione delle attività sportive.....	3
Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi.....	4
Art. 5 - Quadro delle competenze.....	4
TITOLO II.....	5
CAPO I.....	5
CRITERI GENERALI E MODALITA' PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	5
Art. 6 - Gestione degli impianti sportivi.....	5
Art. 7 - Tipologia delle concessioni a terzi.....	5
Art. 8 - Norme generali sulla vigilanza	5
CAPO II.....	6
CONCESSIONE IN USO.....	6
Art. 9 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi.....	6
Art. 10 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso	6
Art. 11 - Procedure per le concessioni in uso	7
Art. 12 - Sospensione delle concessioni in uso	8
Art. 13 - Revoca delle concessioni d'uso	8
CAPO III.....	9
CONCESSIONE PER LA GESTIONE.....	9
Art. 14 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi.....	9
Art. 15 - Revoca delle concessioni di gestione	10
Art. 16 - Contabilità e rendiconto	10
Art. 17 - Gestione a budget.....	10
Art. 18 - Ulteriori caratteristiche della gestione a budget	10
TITOLO III.....	11
TARIFFE.....	11
Art. 19 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi	11
Art. 20 - Modalità di riscossione delle tariffe	11
TITOLO IV.....	11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 21 - Rinvii	11
Art. 22 - Norme transitorie.....	12
Art. 23 - Entrata in vigore e abrogazione di norme	12
ALLEGATO A.....	13
Prospetti per la determinazione dell'importo per il servizio di gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali.....	13
ALLEGATO B.....	14
OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	14

Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per *impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per *forme d'uso*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo;
 - d) per *cessionario d'uso*, il soggetto che riceve in concessione l'uso dell'impianto;
 - e) per *cessionario della gestione*, il soggetto al quale l'Amministrazione Comunale affida la gestione dell'impianto;
 - f) per *concessione in uso*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - g) per *budget di gestione*, il budget annuo relativo a ciascun impianto sportivo;
 - h) per *tariffe*, le somme che devono essere versate per l'utilizzo del singolo impianto sportivo;
 - i) per *stagione sportiva* il periodo che va dal 1° di luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme d'uso e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti che l'Amministrazione riceve in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2) Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli ricevuti in uso da terzi o da istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- 3) L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a favorire la pratica dello sport dilettantistico e professionistico, nonché a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Art. 3 - Classificazione delle attività sportive

- 1) In relazione alle finalità di cui al precedente art. 2 sono considerate:
 - a) attività di preminente interesse pubblico l'attività sportiva, ricreativa e sociale, svolta a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e adolescenti, delle scuole e della cittadinanza in genere;

- b) attività di interesse pubblico l'attività sportiva agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi

- 1) Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti *primari e secondari*.
- 2) Sono classificati come impianti sportivi primari quelli compatibili con le disposizioni regolamentari delle varie federazioni sportive, nonché gli impianti che per la loro struttura, destinazione d'uso, dimensioni e ampiezza dell'utenza servita assolvono a funzioni di interesse generale del territorio comunale.
- 3) Se dotati delle stesse caratteristiche sono da considerare impianti primari e soggetti alla stessa destinazione degli impianti sportivi comunali, anche gli impianti ricevuti in uso da terzi.
- 4) La definizione delle forme con cui gli impianti sportivi sono individuati in disponibilità avviene con atto di Giunta, che reca anche le modalità di utilizzo e conservazione, nonché la classificazione delle strutture secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi primari e secondari.
- 5) Allo stesso modo sono individuati in disponibilità e quindi classificati in primari o secondari gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione.
- 6) Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli *impianti sportivi primari* quelli di seguito indicati:
 - a) Stadio Comunale a Lerino
 - b) Palazzetto dello Sport Silvano Ceroni a Torri di Quartesolo
 - c) Palestra Scuole Elementari a Torri di Quartesolo
 - d) Palestra Scuole Medie a Marola
 - e) Campo di Calcio a Marola
- 7) Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli *impianti sportivi secondari* quelli di seguito indicati:
 - a) Stanzone del Palazzetto dello Sport Silvano Ceroni a Torri di Quartesolo
 - b) Ex Palestra Scuole Medie a Torri di Quartesolo
 - c) Palestra Scuole Elementari a Lerino
 - d) Palestra Scuole Elementari a Marola
 - e) Piattaforma all'aperto a Marola
 - f) Nuova palestra per la ginnastica artistica
- 8) Ai successivi aggiornamenti degli elenchi di cui ai precedenti commi 6 e 7 provvederà la Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 5 - Quadro delle competenze

- 1) In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - il Consiglio Comunale:
 - a. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e sviluppo;
 - b. con l'approvazione del presente regolamento definisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe; le tariffe, determinate dalla Giunta, dovranno tenere conto della tipologia di impianto (primari e secondari) e di utilizzo. In ogni caso le tariffe per i soggetti che perseguono finalità di lucro, saranno determinate sulla base dei valori di mercato.
 - la Giunta:
 - a. individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune e soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;

- b. definisce i costi per quantificare il budget di gestione;
- c. stabilisce e aggiorna le tariffe nel rispetto dei criteri generali del presente regolamento e degli aumenti del costo della vita secondo l'indice ISTAT di riferimento, salvo adeguamenti delle stesse derivanti da aumenti dei costi di gestione non previsti;
- d. svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
- l'Ufficio Sport dell'Amministrazione Comunale:
 - a. provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi primari e secondari in relazione all'attività sportiva secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 e seguenti del presente regolamento.
 - b. provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti primari e secondari secondo quanto previsto dall'art. 9 e seguenti del presente regolamento;
 - c. esercita ogni altro compito gestionale inerente agli impianti sportivi previsti dal presente regolamento.

TITOLO II

CAPO I

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Gestione degli impianti sportivi

- 1) La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 4 del presente regolamento potrà essere esercitata dall'Amministrazione Comunale in forma diretta o indiretta, mediante concessione a terzi.

Art. 7 - Tipologia delle concessioni a terzi

- 1) Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a. concessione in uso;
 - b. concessione per la gestione degli impianti.

Art. 8 - Norme generali sulla vigilanza

- 1) Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
- 2) Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole per il buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
- 3) Il concessionario della gestione, l'ufficio sport del Comune e la Giunta comunale per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
- 4) La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune circa il corretto uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.
- 5) Per le attività sportive, ricreative o di aggregazione sociale che non risultano affiliate al CONI, alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, i



cessionari d'uso dovranno prevedere idonea copertura assicurativa per responsabilità civile operante per l'intero periodo di durata della concessione.

CAPO II

CONCESSIONE IN USO

Art. 9 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

- 1) Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi di cui all'art. 2, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali (programmati di norma nei giorni di sabato e festivi) provvede l'Ufficio Sport del Comune.
- 2) Alla programmazione ed alla assegnazione e/o concessione in uso degli impianti sportivi, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero (programmati di norma dal lunedì al venerdì) provvede l'Ufficio Sport del Comune.
- 3) L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dall'Ufficio Sport del Comune sulla base delle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
- 4) L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
- 5) La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.
- 6) La Giunta Comunale e l'Ufficio Sport del Comune, secondo le rispettive competenze, definiscono con proprio atto:
 - a. gli elementi essenziali delle concessioni in uso con particolare riferimento alle tariffe;
 - b. le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - c. i criteri generali per l'assegnazione degli impianti.

Art. 10 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso

- 1) Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - a. Società Sportive con sede nel territorio comunale che siano iscritte a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva e che svolgano, con il seguente ordine di priorità:
 - attività per il settore agonistico o giovanile (Under 20)
 - attività per i disabili;
 - attività per gli anziani
 - attività ludiche/motorie (ginnastiche di mantenimento, per adulti, presciistica, balli, ecc.)
 - b. aggregazioni spontanee di cittadini la cui maggioranza risieda nel territorio comunale, che organizzano attività ludiche/motorie (ginnastiche di mantenimento, per adulti, presciistica, balli, ecc.)
 - c. società sportive con sede esterna al territorio comunale che siano iscritte a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva secondo il seguente ordine di priorità:
 - attività per il settore agonistico o giovanile (Under 20)
 - attività per i disabili;
 - attività per gli anziani

- attività ludiche/motorie (ginnastiche di mantenimento, per adulti, presciistica, balli, ecc.)
- d. aggregazioni spontanee di cittadini la cui maggioranza risieda fuori dal territorio comunale, che organizzano attività ludiche/motorie (ginnastiche di mantenimento, per adulti, presciistica, balli, ecc.)
- 2) A parità di condizioni sopra esposte, verrà data priorità al soggetto che presenta il maggior numero di atleti tesserati nei settori giovanili (under 20) e, in secondo ordine, al soggetto con il maggior numero di iscritti alle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
- 3) La durata della concessione d'uso fa di norma riferimento alla stagione sportiva, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di prevedere, una maggiore durata, comunque non superiore al triennio. Sono previste pure concessioni in uso per singola manifestazione.
- 4) Nel caso in cui la richiesta di ore in concessione superi la disponibilità degli impianti sportivi verranno applicati i criteri previsti ai commi precedenti.
- 5) L'uso degli impianti può essere concesso anche per manifestazioni non sportive (culturali e di aggregazione sociale), nel rispetto della programmazione delle concessioni in uso e del calendario delle gare federali. Tali manifestazioni dovranno essere, tuttavia, programmate con un intervallo minimo di due settimane l'una dall'altra.
- 6) E' in ogni caso facoltà della Giunta concedere l'utilizzo degli impianti sportivi per eventi di rilevante valore sportivo, culturale o di aggregazione sociale a condizione di maggior favore in considerazione delle particolari finalità di utilizzo previste.

Art. 11 - Procedure per le concessioni in uso

- 1) I soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Sport del Comune entro i termini comunicati annualmente dall'ufficio sport ed in ogni caso entro il 31 Luglio di ogni anno al fine di garantire un tempo idoneo necessario alla programmazione degli orari di utilizzo degli impianti. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine verranno prese in considerazione solo in funzione degli spazi eventualmente rimasti disponibili.
- 2) E' compito dell'Ufficio Sport verificare i requisiti delle richieste, la disponibilità degli impianti, predisporre uno schema di massima degli orari di utilizzo per ogni impianto sportivo, favorendo criteri di continuità soggettiva e di massimo utilizzo delle singole strutture.
- 3) A fronte della concessione in uso il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuale di utilizzo, per il cui pagamento si dovrà provvedere al versamento di un acconto relativo al periodo 1° settembre – 31 dicembre da pagarsi entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Il saldo relativo di quanto dovuto, dovrà, invece, essere versato entro il 31 luglio.
- 4) L'Amministrazione Comunale in sede di convenzione con tutte le società o associazioni che assumono la gestione degli impianti ai sensi del Capo II del presente regolamento, può stabilire una riduzione delle tariffe fino al 25%, esclusivamente per quelle attività sportive di tipo agonistico e/o legate alla partecipazione a campionati federali.
- 5) L'uso degli impianti non scolastici è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al sabato, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta all'Ufficio Sport del Comune.
- 6) Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.



- 7) Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
- 8) L'Ufficio Sport del Comune provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
- 9) In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport del Comune.
- 10) Gli spazi resisi disponibili saranno così tempestivamente concessi in uso dall'Ufficio Sport del Comune, ai richiedenti non precedentemente soddisfatti nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 e, in mancanza di tale elenco, ai concessionari interessati.
- 11) In ogni caso, le concessioni in uso per la singola stagione sportiva non determinano per il concessionario alcun diritto acquisito o diritto di prelazione per le stagioni sportive successive.
- 12) Il concessionario è tenuto alla tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport di ogni fatto o circostanza che risulti in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
- 13) Le domande relative ad un utilizzo stagionale saranno valutate dall'Ufficio Sport con priorità rispetto alle domande di utilizzo provvisorio o comunque inferiore alla stagione sportiva così come definita all'art. 1 del presente regolamento. Nel caso si tratti di domanda da parte di Associazione neo costituita o prima domanda di altre Associazioni, alla richiesta dovranno essere obbligatoriamente allegati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'associazione stessa.
- 14) In caso di controversie circa l'assegnazione degli spazi e delle concessioni in uso la risoluzione delle stesse è affidata all'assessore di riferimento di concerto con l'Ufficio Sport del Comune.

Art. 12 - Sospensione delle concessioni in uso

- 1) La Giunta comunale o l'Ufficio Sport del Comune possono sospendere temporaneamente l'efficacia delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive, culturali o di aggregazione sociale, per proprie esigenze e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari con anticipo di almeno 30 giorni.
- 2) La sospensione, con effetto immediato, è prevista quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e conseguentemente l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale o dall'Ufficio Sport del Comune.
- 3) Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 13 - Revoca delle concessioni d'uso

- 1) A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 2) Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
- 3) La Giunta Comunale o l'Ufficio Sport del Comune, a seconda delle rispettive competenze, hanno facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

- a. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b. trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c. trasgressori di eventuali disposizioni integrative;
- d. autori di danni, intenzionali o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi;
- e. inadempienti all'obbligo di stipulare polizza assicurativa responsabilità civile secondo quanto previsto dall'art. 8 p. 5;
- f. responsabili di ripetuti comportamenti antisportivi e diseducativi.

CAPO III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE

Art. 14 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi

- 1) La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, ad Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. L'Amministrazione può altresì affidare la concessione per la gestione degli impianti sportivi anche a società di capitali, che destinino l'eventuale utile netto risultante dal bilancio annuale al perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. L'Amministrazione nella valutazione delle candidature darà priorità ai soggetti di cui sopra con sede nel territorio comunale o che si impegnino a costituire una sede operativa nel territorio comunale.
- 2) Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - a. assenza di finalità di lucro
 - b. democraticità della struttura
 - c. criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
 - d. obblighi e diritti degli aderenti
 - e. obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario
 - f. modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario.
- 3) La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
- 4) Le tariffe d'uso degli impianti sportivi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 5) Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:
 - a. l'introduzione del modello a budget di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - b. la riserva per gli usi scolastici;
 - c. la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalità di cui al Capo II del Titolo II;
 - d. la riserva per attività sociali riconosciute dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, punto 5.
 - e. l'obbligo da parte del concessionario di comunicare all'Ufficio Sport del Comune difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
- 6) Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere ricomprese la concessione gratuita al concessionario della pubblicità in spazi interni all'impianto, la concessione gratuita per la gestione di bar o punti di ristoro interni all'impianto e la concessione gratuita per l'apertura o installazione di punti vendita del merchandising delle società sportive.

- a. Qualora venga richiesto un controvalore economico per la concessione di spazi, bar o punti di ristoro e punti vendita interni agli impianti, la definizione del valore economico dovrà tenere conto della loro redditività commerciale commisurata alla loro rilevante funzione aggregativa e sociale, nonché all'effettiva capacità di reddito dell'attività.
 - b. Potranno invece essere concessi in comodato per la durata della concessione, eventuali beni mobili presenti nell'impianto e di servizio al medesimo.
- 7) La Giunta Comunale e l'Ufficio Sport dell'Amministrazione Comunale, secondo le rispettive competenze, definiscono con proprio atto:
- a. i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b. l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - c. gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d. la durata della concessione, che è annuale o per un periodo maggiore, fino ad un massimo di anni tre, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.
- 8) La Giunta Comunale ha tuttavia facoltà di stabilire un periodo di concessione maggiore laddove il concessionario assuma impegni finanziari a lungo termine.

Art. 15 - Revoca delle concessioni di gestione

- 1) Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
- a. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b. i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c. la gestione non rispetta criteri di efficienza, tempestività ed in generale condizioni che si discostino, in termini di impegno e dedizione, dalla diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 16 - Contabilità e rendiconto

- 2) Il concessionario tiene, per l'attività gestionale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa di cui si allega sotto la lettera A uno schema di massima nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione effettuati.

Art. 17 - Gestione a budget

- 1) Il budget annuo di gestione da corrispondere al Concessionario della gestione è determinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione), sulla base dei costi presunti relativi alle seguenti voci:
- a. Utenze (luce, acqua, gas, eccetera)
 - b. Personale per pulizia e sorveglianza
 - c. manutenzione ordinaria (relativa all'immobile e a tutte le sue pertinenze) di cui si riporta un elenco esemplificativo nell'allegato "B".
 - d. materiale di consumo per lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui alla precedente lett. b.

Art. 18 - Ulteriori caratteristiche della gestione a budget

- 1) Le concessioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento possono ricomprendere anche l'uso dei locali destinati ad ufficio se esistenti all'interno dell'impianto.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 19 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 5.
- 2) Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione e sono comprensive di IVA.
- 3) La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
- 4) Qualora il concessionario d'uso svolga attività che comportino per il gestore dell'impianto costi o servizi extra (la stesura di stuoie protettive, montaggio e smontaggio palco, servizio notturno di assistenza, pulizia dei locali extra rispetto al normale servizio, eccetera), sarà facoltà del gestore stesso richiedere un compenso adeguato per l'attività svolta.

Art. 20 - Modalità di riscossione delle tariffe

- 1) Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dall'art. 14 e 17, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
- 2) Relativamente al pagamento delle tariffe da parte degli utenti degli impianti sono previste le seguenti modalità di pagamento:
 - Uso Stagionale: secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3
 - Uso occasionale: pagamento da effettuarsi prima dell'utilizzo.
- 3) Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Rinvii

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a. per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici, alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996 e successive modificazioni;
 - b. per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996 e successive modificazioni;
 - c. per le forme di gestione in concessione, alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di concessioni ed appalti;
 - d. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive, alla legge n. 91/1981 e successive modificazioni;
 - e. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;

- 2) Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 22 - Norme transitorie

- 1) Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- 2) Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite. È in facoltà del concessionario chiederne l'anticipata cessazione per stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
- 3) E' in facoltà delle Società Sportive già concessionarie, chiedere la proroga, per non più di un anno, dalla scadenza delle convenzioni esistenti, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione e di programmare le risorse necessarie.

Art. 23 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

- 1) Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
 - 2) All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con la nuova disciplina regolamentare.
-

ALLEGATO A

Prospetti per la determinazione dell'importo per il servizio di gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali

(Allegato A della convenzione)

Convenzione per l'impianto: _____
Soggetto concessionario: _____
Durata della convenzione: dal _____ al _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in via _____, legale rappresentante della _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'Art.76 dello stesso D.P.R. dichiara che il resoconto del servizio di gestione dell'impianto per il periodo dal 01/09/200_ al 31/08/200_ è il seguente:

Costi di esercizio		Ricavi di esercizio	
Descrizione	Costo	Descrizione	Ricavo
Manutenzione ordinaria (per il dettaglio vedasi allegato)		Corrispettivo per la gestione	
Acquisto materiale di consumo		Pubblicità sugli impianti	
Servizi di terzi		Proventi da utilizzo spazi	
Pulizia e custodia		Altri ricavi	
Utenze (luce, acqua, gas)			
Altri costi di gestione			
Totale costi di gestione		Totale ricavi di gestione	
Avanzo di gestione		Disavanzo di gestione	

ALLEGATO B

OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi necessari a mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

I. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

II. Interventi murari in genere

- A. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti (la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.)
- B. Sigillatura davanzali finestre.
- C. Pulizia dalle erbe infestanti

III. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni (la soglia viene determinata in ml.10)

IV. Opere in ferro

- A. Piccole riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Piccole riparazione e sostituzione di piccoli tratti di recinzione.
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

V. Tinteggiature e verniciature

- A. Ritocchi di tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VI. Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

VII. Impianti elettrici

- A. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- B. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli areatori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e delle palestre comunali

- C. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

VIII. Servizi diversi

- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

IX. Pronto intervento

- A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

X. Quadri e linee elettriche.

- A. Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti.
B. Sostituzione quando necessario di: interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di segnalazione, morsetti.
C. Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade.

XI. Pulizie locali C.T.

- A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

XII. Esclusioni.

- A. Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, ri-ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO

- 1) taglio periodico del manto erboso
- 2) tosatura siepi ed arbusti
- 3) potatura alberi
- 4) riporto a livellamento terreno
- 5) concimatura e seminatura
- 6) zollatura
- 7) innaffiamento e semina
- 8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 9) riparazione di parti della rete di recinzione
- 10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

I. Campi gioco e verde

- 1) irrigazione campi da calcio
- 2) adeguamento alle normative FIGC dei campi da calcio
- 3) per i campi in erba artificiale: tutti gli interventi prescritti dal fornitore del manto erboso

II. Impianti sportivi

- 1) ogni intervento atto all'ottenimento dell'omologazione da parte delle Federazioni Sportive affiliate al CONI.



1